

311


**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
Atti Consiglio n° 579 II Legislatura

" DETERMINAZIONE DEI COMPRESORI E COSTITUZIONE DEI  
CONSORZI"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 30/6/1978.

*al*

# REGIONE PUGLIA



SCHEMA DI D.D.L.

DETERMINAZIONE DEI COMPENSORI E COSTITUZIONE DEI  
CONSORZI

*lit*

# REGIONE PUGLIA

## Relazione

La piena valorizzazione del settore agricolo, da perseguire attraverso il recupero ad un ruolo attivo di tutte le risorse umane e naturali disponibili e la loro utilizzazione razionale nel giusto rispetto delle specifiche vocazioni e suscettività, passa per una riconsiderazione delle attività di bonifica, attività di somma importanza in una regione come la nostra che trovasi in una situazione non sempre favorevole dal punto di vista orografico, pedologico e della distribuzione stagionale delle piogge e che è, perciò, fortemente condizionata nello sviluppo delle produzioni agricole e nell'incremento della produttività dalle realizzazioni di opere intese a valorizzare con l'acqua il fattore terra.

Il trasferimento alle Regioni operato dal D.P.R. n. 616/77 delle funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana consente di procedere alla disamina della problematica che investe la materia della bonifica e i relativi consorzi, per ricercare soluzioni che evitino le carenze e i difetti del passato e definiscano chiaramente la funzione che la bonifica deve svolgere nella regione nell'ambito della sfera privata e, soprattutto, in quello della sfera pubblica nel rispetto di rigorosi criteri di efficienza e di economicità.

Appare indubbio che la bonifica deve perseguire, in una con l'obiettivo del miglioramento della conquista a coltura di nuove terre, finalità tese a soddisfare esigenze di carattere pubblico e permanente quali la difesa del suolo, la forestazione, la salvaguardia dell'ambiente, la regimazione e utilizzazione delle acque; in definitiva la predisposizione di un ambiente territoriale idoneo allo sviluppo delle attività agricole ed extragricole.

Appare, quindi, evidente la necessità che gli orientamenti e i programmi definiti a livello regionale e sub-regionale possano contare su organismi operativi efficienti e capaci di tradurre rapidamente in pratica, con l'apporto e l'esperienza di personale specializzato, le linee di politica tracciate per le attività di bonifica.

Partendo da queste premesse i problemi emergenti possono individuarsi nei seguenti:

- Necessità di garantire un coordinamento organico e continuo dei piani di bonifica con i programmi di sviluppo intersettoriale da predisporli dalla Regione;
- Necessità di una modifica dei meccanismi sui quali si regge lo strumento consortile al fine di rendere i consorzi rappresentativi delle istanze di base;
- Necessità di definire i rapporti con gli enti locali, ribadendo la responsabilità politica della Regione, e, - nelle zone di loro competenza - delle Comunità Montane e la competenza dei Consorzi ad eseguire i programmi ricadenti nell'ambito dei loro comprensori e dei loro compiti istituzionali.

# REGIONE PUGLIA

- 2 -

- **Necessità di definire i rapporti con gli altri enti operativi stabilendo un effettivo, armonico raccordo fra l'attività consortile e l'attività degli altri enti e, in modo particolare, tra il piano di bonifica e il piano di sviluppo agricolo e generale che la Regione deve darci.**

Il presente schema di d.d.l. ipotizza le soluzioni dei problemi suaccennati.

In particolare:

- **E' mantenuta ferma la necessaria distinzione fra competenza politico-programmatoria e competenza tecnico-operativa al fine di garantire una attività razionale ed efficiente, rispettando il pluralismo decisionale, economico e sociale, per realizzare rapporti non di contrapposizione ma di armonica collaborazione: il principio è affermato nell'articolo 1 relativo alle finalità del d.d.l. e nell'articolo 7 che demanda l'approvazione del piano generale di bonifica al Consiglio Regionale, a seguito di parere espresso dal Comitato tecnico-scientifico per la programmazione economica regionale.**
- **Si accentua la funzione pubblica dei consorzi quali strumenti operativi della programmazione in grado di realizzare l'incontro fra l'attività pubblica e privata: tale obiettivo viene perseguito modificando la composizione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. L'articolo 24 del d.d.l. prevede, infatti, che il Consiglio dei delegati sia composto anche da membri di diritto espressi dalle Comunità Montane, da altri Enti elettivi intermedi, dai Comuni.**  
Inoltre, per quanto concerne i membri elettivi, gli articoli 25 e 26, riformando il sistema elettivo finora usato, concilia nell'esigenza di dare a ciascuno, comprese il contribuente più piccolo, il diritto di voto, con la necessità di salvaguardare una giusta rappresentatività funzionale agli interessi delle varie componenti.  
A tal fine sono state previste sezioni distinte per fasce di contribuzione a ciascuna delle quali verrà attribuito un numero di delegati sul totale da eleggere.
- **Rapporti chiari con gli Enti locali e con gli altri Enti operativi risultano dall'articolo 6 del d.d.l. che demanda il controllo politico sul piano generale di bonifica e sui programmi di intervento al Consiglio Regionale.**  
L'Assemblea regionale, competente per statuto ad approvare i programmi dei diversi enti sub-regionali, potrà, ove si presentassero dei conflitti di competenza, procedere alle necessarie armonizzazioni nel rispetto delle competenze istituzionali di ciascun ente.

# REGIONE PUGLIA

- 3 -

**- Altri aspetti salienti del d.d.l. sono:**

- la riconsiderazione di tutto il territorio regionale ai fini di un riadeguamento dei comprensori già classificati di bonifica e di bonifica montana per la eventuale costituzione di consorzi aventi caratteristiche e dimensioni idonee all'assolvimento dei servizi di bonifica (articoli 2-3-4 e 5);
- la utilizzazione dei Consorzi da parte dello Stato, della Regione e degli altri enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche che non siano di bonifica (articolo 9);
- la istituzione di un Comitato regionale permanente con il compito di studiare i problemi e di dare pareri su argomenti inerenti alla bonifica, alla attività istituzionale dei Consorzi e sui programmi (articolo 10);
- la possibilità di istituire - Consorzi di II grado allo scopo di soddisfare esigenze comuni a più comprensori (articolo 18);
- il sistema dei controlli riservati al Consiglio regionale per quanto concerne gli statuti, i regolamenti di amministrazione e i criteri di riparto degli oneri consortili e alla Giunta regionale per quanto concerne i bilanci preventivi e le eventuali variazioni, i conti consuntivi, le assunzioni di mutui;
- la garanzia del posto di lavoro per tutti gli attuali dipendenti dei Consorzi (articolo 5).

\*\*\*\*\*

Lo schema di disegno di legge si articola in cinque Titoli.

Il Titolo I stabilisce le modalità per la classificazione e delimitazione dei nuovi comprensori di bonifica e la costituzione dei relativi consorzi.

Il Titolo II definisce le funzioni dei consorzi di bonifica.

Il Titolo III tratta della costituzione e delle funzioni dei consorzi di II grado.

Il Titolo IV delinea l'organizzazione dei consorzi di bonifica e di bonifica montana.

Il Titolo V tratta della vigilanza e dei controlli.

*Al*

# REGIONE PUGLIA

## DETERMINAZIONE DEI COMPENSORI E COSTITUZIONE DEI CONSORZI

### TITOLO I

#### Articolo 1

#### (Finalità)

La programmazione e l'esecuzione delle opere di bonifica, disciplinate dalla presente legge, sono finalizzate allo sviluppo della produzione agricola, all'assetto del territorio, alla difesa del suolo e dell'ambiente. Tali finalità sono perseguite nel quadro della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, dei piani di sviluppo economico-sociale delle Comunità Montane e dei programmi regionali di assetto del territorio e con riguardo alle esigenze di coordinamento con gli altri interventi della Regione, degli Enti locali e di eventuali altri organismi intermedi, in materia di agricoltura e di lavori pubblici.

*llil*

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 2 (Determinazione dei comprensori)

Il Consiglio regionale provvede alla classificazione, alla declassificazione ed alla delimitazione dei comprensori di bonifica nonchè alle successive modifiche, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Nella delimitazione dei comprensori di bonifica si terrà fundamentalmente conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'ambito di unità idrografiche funzionali e, ove compatibile, delle circoscrizioni amministrative di altri organismi intermedi.

Qualora i provvedimenti di cui al primo comma interessano comprensori ricadenti nel territorio di due o più Regioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 73, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

*lil*

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 3

### (Costituzione dei Consorzi)

Alla costituzione dei Consorzi di bonifica e di bonifica montana provvede il Consiglio Regionale con propria deliberazione su proposta dell'Assessore all'Agricoltura cui abbia fatto richiesta almeno il 10% dei proprietari dei terreni interessati che rappresentino almeno il 10% della superficie del territorio.

La deliberazione è adottata sentito il Comitato regionale permanente per la bonifica di cui al successivo articolo 10, i Consigli dei Comuni e delle Province, delle Comunità Montane e degli eventuali organismi comprensoriali interessati, nonché le associazioni sindacali e professionali delle categorie interessate esistenti nel territorio.

I relativi pareri devono essere espressi entro 60 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Consiglio adotta il provvedimento.

## Articolo 4

*mil*



# REGIONE PUGLIA

## Articolo 4

### (Costituzione d'ufficio)

In assenza di iniziative degli interessati, i Consorzi possono essere costituiti anche d'ufficio con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e sentito il Comitato regionale permanente per la bonifica di cui al successivo articolo 10.

L'Amministrazione dei Consorzi è retta inizialmente da un Commissario assistito da una Consulta di non più di 11 membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, \* previa deliberazione del Consiglio regionale.

Il parere della Consulta è obbligatorio nelle materie indicate nel successivo articolo 35.

Il Commissario, nel termine fissato nel decreto di nomina, deve predisporre lo statuto e convocare l'assemblea degli aventi diritto per l'elezione degli Organi istituzionali.

Le spese di costituzione dei Consorzi sono a carico dell'Amministrazione regionale.

*llil*

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 5

(Raggruppamento Uffici, fusioni, soppressioni e modifiche territoriali)

Con decreto del Presidente della Giunta, previa delibera del Consiglio regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, sentiti i Consorzi interessati e il Comitato regionale permanente per la bonifica di cui al successivo articolo 10, si provvede al raggruppamento degli Uffici, alla fusione, alla scissione, alla soppressione dei Consorzi di bonifica e di bonifica montana e alla modifica dei loro confini territoriali.

Il parere dei Consorzi interessati dovrà essere espresso entro 60 giorni; trascorso tale termine, la Regione adotta il provvedimento.

Il personale dipendente conserva, comunque, il diritto al posto salvo la sistemazione con la qualifica posseduta presso altro ufficio consortile.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge in presenza di effettive esigenze di servizio comportanti assunzioni di personale è fatto obbligo ai Consorzi di riservare, in ppzione, i posti disponibili a personale di pari qualifica appartenente ai ruoli degli altri consorzi di bonifica operanti in Puglia.

Per i Consorzi interregionali si applicano le norme di cui all'articolo 73, secondo comma, del D. P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

*Mil*

# REGIONE PUGLIA

## TITOLO II

### FUNZIONI DEI CONSORZI

#### Articolo 6

(Programmi di intervento)

La Regione attua interventi di bonifica nei territori classificati di bonifica e di bonifica montana in base a programmi pluriennali e stralci annuali proposti dai Consorzi di bonifica e di bonifica montana sulla base dei piani generali di bonifica di cui al successivo articolo 7.

Tali programmi sono approvati dal Consiglio regionale e la loro esecuzione è affidata ai predetti Consorzi mediante concessione.

*lll*

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 7

(Piano generale di bonifica)

I Consorzi di bonifica e di bonifica montana provvedono alla predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e ai suoi aggiornamenti, in coordinamento con la programmazione regionale, con gli strumenti urbanistici vigenti, nonché con le proposte dei piani zionali di sviluppo agricolo, come disposto dalla legge regionale n. 32 del 28 ottobre 1977.

In particolare, nei territori classificati montani, i Consorzi predispongono il piano di cui al comma precedente in conformità ai piani di sviluppo delle Comunità montane, come dall'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 5 settembre 1972.

Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale deve disporre:

- a) la ripartizione del comprensorio in zone distinte secondo le possibili utilizzazioni produttive;
- b) l'individuazione delle opere pubbliche di bonifica integrale o montana e delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione rurale stabilendo le priorità di esecuzione;
- c) le eventuali proposte indirizzate alle competenti autorità regionali, per l'imposizione di vincoli di difesa dell'ambiente naturale del comprensorio.

Nella predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale si deve tener conto della situazione idrografica del comprensorio e delle opere di difesa idraulica ricadenti nei bacini interessati.

*Mil*

# REGIONE PUGLIA

Il piano è depositato presso la Giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e negli albi dei Comuni interessati.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso, gli interessati possono prendere visione del piano presso il Consorzio di bonifica e presentare le proprie osservazioni. Il Consorzio di bonifica, entro i successivi 30 giorni, trasmette alla Giunta regionale le osservazioni accompagnate da proprie controdeduzioni.

Alla scadenza del termine fissato dal comma precedente il piano, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale permanente per la bonifica e il Comitato tecnico scientifico per la programmazione economica regionale di cui al successivo articolo 10, è approvato dal Consiglio regionale che decide sulle eventuali osservazioni.

In caso di inerzia di un Consorzio, la Giunta regionale può fissare un termine entro il quale il Consorzio deve completare la predisposizione del piano generale di bonifica e tutela del territorio rurale.

Decorso inutilmente il termine medesimo, la Giunta regionale promuove la nomina di un Commissario per i necessari adempimenti.

Quando si tratta di piani di bonifica che interessano il territorio di più Regioni, si provvede ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

*all*

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 8

### (Programmi provvisori)

Fino all'approvazione del piano generale di bonifica gli interventi saranno attuati sulla base dei programmi predisposti dai Consorzi ed approvati - su proposta dell'Assessore all'Agricoltura - dalla Giunta regionale.

*Al'2*

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 9

(Altre funzioni)

I Consorzi di bonifica e di bonifica montana partecipano alla elaborazione di piani territoriali e urbanistici, nonché dei piani e programmi di difesa dell'ambiente e di tutela dall'inquinamento.

La Regione può utilizzare i predetti Consorzi quali strumenti di attuazione della politica ecologica regionale.

Ai Consorzi di bonifica può essere affidato dallo Stato, dalla Regione e dagli altri Enti territoriali operanti nel territorio regionale l'esecuzione di opere pubbliche.

*lil*

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 11

### (Oneri a carico dei Consorzi)

Nelle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e nelle spese di funzionamento dei Consorzi sono tenuti a contribuire i proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, che traggono un beneficio dall'attività consortile, compresi lo Stato, la Regione, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza.

La ripartizione della quota di spesa è fatta in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto dell'attività consortile e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

La ripartizione definitiva ha luogo dopo accertato il compimento dell'ultimo lotto della bonifica a termini dell'articolo 9 del D.P.R. n. 987 del 10 giugno 1955 e successive modificazioni.

I contributi dei proprietari di cui al primo comma costituiscono oneri reali sugli immobili dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta erariale, rendendo grado immediatamente dopo tali imposte.

La riscossione dei contributi si provvede con norme che regolano l'esazione delle imposte rette.

*all*



# REGIONE PUGLIA

## Articolo 10

(Comitato regionale)

E' istituito presso l'Assessorato all'Agricoltura, un Comitato regionale permanente nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della stessa, e composto:

- 1) dal componente della Giunta regionale preposto dal settore agricoltura, in qualità di Presidente;
- 2) da sette tecnici regionali, esperti in materia di bonifica, di ecologia e di amministrazione;
- 3) dai legali rappresentanti dei Consorzi di bonifica e di bonifica montana della Regione;
- 4) da un rappresentante dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia, designato dal Presidente dell'Ente stesso;
- 5) da un rappresentante dell'Unione Regionale delle Bonifiche.

Il Comitato ha il compito di studiare i problemi e di dare pareri su argomenti inerenti alla bonifica, alla attività istituzionale dei Consorzi e sui programmi.

La spesa per il funzionamento del Comitato fa carico al corrispondente capitolo del bilancio regionale.

*Chil*

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 12

### (Riparto delle spese)

I Consorzi di bonifica integrale e montana provvedono al riparto ed alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui beneficiari, ai sensi del precedente articolo 11.

Le deliberazioni consortili contenenti le proposte dei criteri di ripartizione, tanto provvisoria che definitiva, della spesa sono depositate presso l'Assessorato all'Agricoltura. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel foglio annunci legali della Provincia o delle Province interessate.

Contro le deliberazioni sui criteri di riparto è ammesso ricorso all'Assessore all'Agricoltura, entro 30 giorni dalla data del predetto avviso.

Il Consiglio regionale approva la deliberazione sui criteri di riparto e decide contestualmente sugli eventuali ricorsi, sentito il Comitato regionale permanente per la bonifica di cui al precedente articolo 10. Il Consorzio ha la facoltà di dare immediata esecuzione alla deliberazione, salvo i conguagli che si rendessero necessari in seguito alle modifiche introdotte dal Consiglio regionale.

Contro il provvedimento del Consiglio regionale è ammesso soltanto ricorso di legittimità al Tribunale Amministrativo regionale.

*llh*

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 13

(Concorso della Regione nella spesa delle opere pubbliche)

La spesa di esecuzione delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana è a totale carico della Regione.

*Handwritten signature*

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 14

(Manutenzione ed esercizio delle opere)

La manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana saranno attuati sulla base di programmi annuali predisposti dai Consorzi ed approvati, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, dalla Giunta regionale nei limiti degli stanziamenti del bilancio annuale.

Per gli interventi di cui al comma precedente, da attuarsi nei modi previsti dall'articolo 67 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, l'importo delle concessioni assentite può essere erogato in favore dei Consorzi di bonifica mediante acconti in corso d'opera nella misura sotto indicata:

- 50% dopo l'approvazione del progetto;
- un ulteriore 45% quando i lavori o le forniture eseguite abbiano raggiunto almeno il 40% dell'importo della concessione;
- il restante 5% ad approvazione degli atti di collaudo.

*Chil*

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 15

(Obblighi dei consorziati)

Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.

*Aut*

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 16

### (Interventi sostitutivi)

Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del precedente articolo deve provvedere, a richiesta anche di uno solo degli interessati, il Consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi.

Il provvedimento di approvazione dei progetti di tali opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, ~~urgenza ed indifferibilità~~ dei relativi lavori.

In caso di assoluta inerzia dei proprietari, la Giunta regionale, su richiesta del Consorzio interessato, può autorizzare il Consorzio medesimo ad intervenire nei modi e con le forme previste dal presente articolo, assegnando il contributo previsto dalla legislazione vigente per le opere di miglioramento fondiario.

La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi comuni a più fondi o relativi ad un solo fondo, è effettuata dal Consorzio di bonifica.

Gli oneri suddetti sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi spettanti al Consorzio per l'esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza regionale.

I progetti dei lavori e i provvedimenti di ripartizione degli oneri sono approvati dal Consiglio regionale.

*Handwritten signature*

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 17

### (Concorso nelle spese consortili)

In considerazione delle finalità di pubblico interesse perseguite dai Consorzi di bonifica e della opportunità di contenere entro limiti di sopportabilità economica la contribuzione a carico dei privati, la Regione, in presenza di situazioni eccezionali, può concorrere nelle spese di funzionamento dei Consorzi sulla base di analitica e documentata richiesta.

I Consorzi documenteranno nel loro consuntivo le spese sostenute, restando responsabili della utilizzazione dei fondi ottenuti.

*ddl*

# REGIONE PUGLIA

## TITOLO III

### CONSORZI DI 2° GRADO

---

#### Articolo 18

(Costituzione)

Il Consiglio regionale, allo scopo di soddisfare esigenze comuni a più comprensori, può costituire, ai sensi dell'articolo 57 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, Consorzi di 2° grado, su proposta dei Consorzi di bonifica o di bonifica montana interessati o, in carenza di iniziativa, d'ufficio su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, sentito il Comitato regionale permanente per la bonifica di cui al precedente articolo 10.

*llid*



# REGIONE PUGLIA

## Articolo 19

### (Funzioni)

Il Consorzio di 2° grado, costituito a norma del precedente articolo, può adempiere, in sostituzione e per conto dei Consorzi elementari e con organizzazione unitaria, alle funzioni proprie dei Consorzi elementari medesimi con particolare riguardo alla centralizzazione di servizi comuni, quando ciò comporti una migliore efficienza dei servizi stessi. Può altresì provvedere all'esecuzione di opere pubbliche, e, in via eccezionale, anche alla loro manutenzione ed esercizio, nei modi e nei limiti che saranno previsti dallo stesso statuto del Consorzio di 2° grado.

Le spese per il funzionamento del Consorzio di 2° grado e per l'esecuzione di opere e di attività non a totale carico della Regione, sono a carico dei consorziati i cui immobili rientrano nel perimetro consorziale. Alla loro ripartizione e alla loro riscossione provvede il Consorzio di 2° grado con le norme dei precedenti articoli 11 e 12.

*Chil*

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 20

### (Amministrazione)

Il Consorzio di 2° grado costituito a norma dell'articolo 18 è amministrato da un Consiglio dei Delegati composto da rappresentanti di tutti i Consorzi elementari e da membri di diritto. Questi ultimi sono scelti e nominati con le stesse modalità stabilite al successivo articolo 24 per i membri di diritto dei Consorzi elementari.

I rappresentanti dei Consorzi elementari sono nominati dai rispettivi Consigli dei delegati.

Il numero complessivo dei membri di diritto non può superare il 20% del numero dei rappresentanti dei Consorzi elementari.

In caso di impedimento i Consiglieri possono essere sostituiti nelle adunanze da persone delegate dal competente organo degli Enti che rappresentano.

Il Consiglio elegge nel suo seno una Deputazione Amministrativa, un Vice Presidente e un Presidente scelti fra i rappresentanti dei Consorzi elementari.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Per quanto non è espressamente previsto nel presente articolo ed in quelli precedenti della presente legge valgono, per i Consorzi di 2° grado, le norme di legge che regolano la vita dei Consorzi elementari.

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 21

### (Natura dei Consorzi)

I Consorzi, sia elementari che di 2° grado, sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dagli Statuti.

L'approvazione degli statuti dei Consorzi sia elementari che di 2° grado è data dal Consiglio regionale, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportare modificazioni al testo deliberato dai Consorzi stessi, sentito il Comitato regionale permanente per la bonifica di cui al precedente articolo 10.

*Uil*

# REGIONE PUGLIA

## TITOLO IV

### ORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI BONIFICA MONTANA

#### Articolo 22

##### (Organi)

Sono Organi del Consorzio di bonifica e di bonifica montana:

- 1) L'Assemblea dei Consorziati;
- 2) Il Consiglio dei Delegati;
- 3) La Deputazione Amministrativa;
- 4) Il Presidente;
- 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

*lil*

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 23

(Assemblea)

Fanno parte dell'Assemblea dei consorziati gli iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile in riferimento a un titolo di proprietà ricadente nel comprensorio o a un onere derivante da contratto agrario.

*Uil*

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 24

### (Consiglio dei Delegati)

Il Consiglio dei Delegati è composto da membri elettivi e da membri di diritto, i quali ultimi non possono superare il 20% di quelli elettivi. Lo Statuto del Consorzio fisserà il numero dei Delegati elettivi che non potrà essere superiore a ed inferiore a ed indicherà gli altri Enti intermedi di cui alla lettera a).

Sono membri di diritto:

- a) delegati delle Comunità Montane o da altri Enti intermedi il cui territorio ricada totalmente o parzialmente nel perimetro consortile;
- b) delegati dei Comuni che non siano già rappresentati dalle Comunità Montane o da altri Enti intermedi;

I membri di diritto sono nominati dal Consiglio regionale su designazione degli Enti interessati.

Il Consorzio è tenuto a comunicare agli Enti interessati la data delle elezioni almeno 30 giorni prima. I predetti Enti dovranno comunicare alla Regione le proprie designazioni entro i 5 giorni successivi alla data delle elezioni consortili.

Decorso il termine predetto il Consiglio regionale provvede alla nomina dei membri di diritto sulla base delle indicazioni pervenute o ufficio in caso di carenza totale di designazioni.

Decorso 60 giorni dalla data delle elezioni consortili il Consiglio dei Delegati è validamente costituito, anche se non siano ancora nominati i membri di diritto.

*lil*

# REGIONE PUGLIA

Partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo anche un rappresentante dei dipendenti del Consorzio, nominato in apposita assemblea convocata dal Presidente del Consorzio.

*Mil*

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 25

### (Elezioni dei delegati)

Ai fini dell'elezione dei delegati i consorziati sono suddivisi, secondo quanto sarà stabilito dallo statuto del Consorzio, in non meno di tre e non più di cinque sezioni, a seconda del diverso carico contributivo dei consorziati.

Ad ogni sezione verrà attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione ed il totale della contribuzione consortile, fino al limite massimo della metà dei delegati da eleggere.

I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione perchè eccedenti la metà dei delegati da eleggere verranno attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al precedente comma.

L'elezione del Consiglio dei delegati si svolgerà separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

Le liste dei candidati dovranno presentare da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della sezione.

Alla lista di candidati, che, all'interno di ciascuna sezione, avrà conseguito il maggior numero di voti andranno assegnati i 4/5 dei delegati spettanti ad ogni sezione.



# REGIONE PUGLIA

Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

Qualora in una sezione sia stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori potranno dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima sezione non compresi nella lista presentata.

In questo caso, in deroga al precedente settimo comma, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Sia nell'ipotesi del settimo comma, sia in quella del nono comma del presente articolo, in caso di parità di voti risulterà eletto colui che è gravato di maggior contribuzione.

*lil*

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 26

(Individuazione fasce di contribuenza)

L'individuazione delle contribuenze di cui al precedente articolo 25 è effettuata con deliberazione della Deputazione amministrativa del Consorzio, approvata dalla Regione.

Per i Consorzi di nuova istituzione e per quelli che non abbiano ancora emesso i ruoli di contribuenza, in via transitoria e fino a quando non saranno emessi tali ruoli, il "parametro contribuenza" per la determinazione delle categorie di cui al primo comma dell'articolo 25 è sostituito con il "parametro superficie", ferme restando tutte le modalità contenute negli articoli 25 e 27.

*CC*

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 27

### (Diritto al voto)

Ogni membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto che è uguale, personale e non delegabile se non nei limiti di cui al successivo comma.

Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro consorziato iscritto nella stessa sezione, ma non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 28

### (Ricorsi)

I verbali relativi alle operazioni elettorali devono essere inviati all'Assessore all'Agricoltura ~~entro 8 giorni dalla data di svolgimento.~~ Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere presentati all'Assessore all'Agricoltura entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.

La Regione decide i ricorsi e può provvedere anche d'ufficio all'annullamento delle elezioni.

*Uil*

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 29

(Durata del Consiglio)

Il Consiglio dei delegati resta in carica 5 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I delegati elettivi che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.

Alla sostituzione dei membri di diritto provvede la Regione.

*Chi*

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 30

(Nomina del Presidente e della Deputazione)

Il Consiglio dei delegati nomina il Presidente e la Deputazione fra i propri membri effettivi.

Lo stesso Consiglio elegge gli altri componenti della Deputazione rispettando la proporzione fra i membri elettivi e di diritto stabilita dall'articolo 24, primo comma.

Nei Consorzi di bonifica montana farà parte della Deputazione almeno un delegato delle Comunità Montane rappresentante nel Consiglio dei delegati.

Fra i membri della Deputazione amministrativa può essere eletto uno o due vice Presidenti.

La Deputazione resta in carica 5 anni.

*Ant*

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 31

(Delegato della Regione)

La Giunta regionale nomina un suo delegato a far parte con voto deliberativo degli Organi amministrativi dei Consorzi di bonifica e di bonifica montana, nonché dei Consorzi di 2° grado ovvero della Consulta in caso di amministrazione commissariale.

*lil*

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 32

### (Funzioni del Presidente)

Il Presidente del Consorzio ha la legale rappresentanza dell'Ente, Presiede il Consiglio dei Delegati e la Deputazione amministrativa. Esercita tutte le altre funzioni a norma dello Statuto dell'Ente.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e membro della Deputazione hanno la durata di 5 anni.

Per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali sono rimborsate le spese di viaggio ed ogni altra spesa effettivamente sostenuta e documentata. E' facoltà del Consiglio determinare la corresponsione di un gettone di presenza determinandone l'ammontare, ed eventuali altri emolumenti.



# REGIONE PUGLIA

## Articolo 33

### (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti, eletti dal Consiglio dei delegati anche tra non consorzia-  
~~ti. Almeno uno dei membri effettivi dovrà essere~~  
scelto tra gli iscritti all'Albo dei revisori dei conti.

La Giunta regionale, prima della elezione del Collegio, può designare, tra persone particolarmente esperte nella materia, uno dei membri effettivi, cui spetterà la Presidenza del Collegio.

*lib*

# REGIONE PUGLIA

## TITOLO V

### VIGILANZA E CONTROLLI

#### Articolo 34

(Tutela e vigilanza)

Le funzioni di vigilanza e tutela sui Consorzi di bonifica integrale e montana sono esercitate dalla Regione nei modi stabiliti dalla presente legge, salvo quanto disposto dai successivi articoli 35, 36 e 37.

*De*

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 35

### (Amministrazione Commissariale)

Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità, non sanabili mediante l'esercizio dei controlli amministrativi spettanti alla Regione, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio regionale, può disporre lo scioglimento degli Organi di amministrazione dei Consorzi.

Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario regionale incaricato dell'Amministrazione dell'Ente. Il Commissario deve convocare entro i termini fissati dallo stesso decreto l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio.

*Phil*

Il Commissario regionale rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili.

Il Commissario regionale è assistito da una Consulta di non più di 11 membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera del Consiglio regionale.

Tale Consulta esprime parere obbligatorio nelle materie sottoindicate:

- a) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) convocazione dell'Assemblea per il ripristino dell'Amministrazione ordinaria;
- c) pareri previsti dall'articolo 6 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947;
- d) statuto consortile e relative modifiche;
- e) regolamento e norme sul funzionamento dei servizi e sull'ordinamento organico e disciplinare dei dipendenti;
- f) piano generale di bonifica e progetti di massima delle opere che non siano comprese nello stesso piano;
- g) programmi di attività del Consorzio;

# REGIONE PUGLIA

- h) criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;
- i) bilancio preventivo e variazioni;
- l) bilancio consuntivo;
- m) assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali;
- n) partecipazioni ad Enti, Società od Associazioni.

*Phil*

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 36

### (Controlli)

Sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni concernenti gli statuti consorziali, i regolamenti di amministrazione e i criteri di riparto degli oneri consorziali.

Sono sottoposti al visto di legittimità della Giunta regionale:

- 1) i bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
- 2) i conti consuntivi;
- 3) le assunzioni di mutui.

Per le deliberazioni adottate dai Consorzi interregionali saranno presi accordi tra le Regioni interessate, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, 616.

*Chil*

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 37

(Deliberazioni)

Di tutte le deliberazioni dei Consorzi, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa quindicinalmente copia all'Assessore all'Agricoltura.

Se dall'esame delle deliberazioni l'Assessore rilevi delle irregolarità ne riferisce per i provvedimenti di competenza agli Organi della Regione.

Il visto o l'approvazione si intenderanno concessi, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni dal ricevimento degli atti.

# REGIONE PUGLIA

## Articolo 38

(Norma transitoria)

Per quanto non espressamente disciplinato con la presente legge trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari del R.D. 13 febbraio 1933, numero 215 e della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e integrazioni.

*Alil*